

C.I.S.S.
Consorzio intercomunale dei servizi sociali
CHIVASSO (TO)

Regolamento

per l'applicazione dei
criteri unificati di valutazione
della situazione economica
dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate

allegato alla deliberazione A.C. n. 6 del 28.03.2003

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1	Ambito di applicazione
art. 2	Categorie dei servizi soggetti all'applicazione dell'ISEE

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

art. 3	Criteri per la determinazione della situazione economica
art. 4	Definizione di reddito
art. 5	Definizione di patrimonio
art. 6	Definizione di nucleo familiare
art. 7	Indicatore della situazione economica (I.S.E.)
art. 8	Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
art. 9	Indicatore misto

CAPO III - ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

art. 10	Modalità di presentazione della domanda
art. 11	Procedimento
art. 12	Ricorsi

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

art. 13	Deroghe
art. 14	Trattamento dei dati personali

CAPO V - NORME FINALI

art. 15	Abrogazioni
---------	-------------

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento individua, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, modificato dal Decreto Legislativo n.130 del 03.05.2000, i criteri unificati della situazione economica, per coloro che richiedono interventi e/o prestazioni per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità economica, cioè all'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato I.S.E.E.

Art. 2 - Categorie di servizi soggetti all'applicazione dell'I.S.E.E.

I servizi, attualmente erogati dal C.I.S.S. soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti:

- ❖ Servizio di Assistenza Domiciliare;
- ❖ Intervento economico integrativo per il pagamento della retta alberghiera dovuta per la permanenza in struttura residenziale tutelare di persona anziana non autosufficiente, di persona disabile.

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3 - Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 130/2000 e D.P.C.M. 4-4-2001 n. 242, salvo quanto disposto dal successivo articolo 6.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 4 - Definizione di reddito

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, nonché a modalità integrative fissate dal Consorzio volte principalmente, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 109/98 e s.m.i., a prendere in considerazione alcune tipologie di reddito non imponibili ai fini IRPEF.

Art. 5 - Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 6 - Definizione di nucleo familiare.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.130 del 03.05.2002, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Per i soggetti disabili e anziani non-autosufficienti inseriti in Presidio Residenziale Tutelare, il nucleo familiare si intende composto dal solo soggetto fruitore della prestazione agevolata.

Art. 7 - Indicatore della situazione economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 4 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 8 - Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare anagrafico, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

Art. 9 - Indicatore Misto

Ai sensi dell'art. 4 della L.328/00 ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali" i redditi non imponibili ai fini IRPEF quali le indennità spettanti ad invalidi civili ed altre di tipo previdenziale, non sono qualificate come reddito ma come assegno sociale che contribuisce a costituire la base del finanziamento delle politiche sociali.

Si ritiene, pertanto, che queste possano essere utilizzate a parziale copertura del costo del Servizio di Assistenza Domiciliare e dell'intervento economico integrativo per il pagamento della retta alberghiera dovuta per la permanenza in struttura residenziale tutelare di persona anziana non autosufficiente, di persona disabile.

CAPO III

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'accesso a prestazioni o servizi agevolati va presentata all'A.S. competente per territorio, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, redatta secondo il modello-tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dalle autocertificazioni relative al possesso di alcuni redditi non imponibili IRPEF (I.A.).

Qualora il richiedente, o altro componente del suo nucleo familiare, avesse già presentato la dichiarazione sostitutiva unica al comune, all'INPS o a un centro di assistenza fiscale, può esibire la medesima dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata dall'ente, purché in corso di validità.

È lasciata facoltà al richiedente di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla nuova presentazione.

Il Consorzio ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Quando la dichiarazione sostitutiva non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Consorzio può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituirà integralmente quella precedente.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche da parte della Guardia di Finanza, nel caso di verifiche sostanziali.

In caso di soggetti incapaci a presentare la domanda (inabilitati e interdetti), il Servizio Sociale provvede d'ufficio.

Art. 11 - Procedimento

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fruizione di prestazione agevolata corredata da documentazione completa ed espletata la necessaria istruttoria, il Direttore del C.I.S.S. comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria stessa.

Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire, anche d'ufficio, documentazione utile a completare l'istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale.

Gli effetti dell'ammissione alla prestazione o al servizio in misura agevolata decorrono, di norma, dalla data di esecutività del provvedimento di ammissione. In nessun caso è ammesso effetto retroattivo, se non espressamente e specificamente disciplinato.

Art. 12 - Ricorsi

In caso di mancata concessione della forma agevolata della prestazione rispetto al servizio richiesto, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Direttore del C.I.S.S. entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata. Il Direttore del C.I.S.S. si esprimerà nei successivi 30 giorni.

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 13 - Deroghe

In casi di grave disagio sociale, ancorché non determinato esclusivamente dalla situazione economica del nucleo familiare, debitamente valutati e documentati dal Servizio Sociale competente per territorio, il C.I.S.S. può riconoscere l'erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata, anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del nucleo familiare. Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità e dovranno essere valutate singolarmente. Non è ammesso prescindere dalla relazione tecnica dell'Assistente Sociale competente sul

con efficacia obbligatoria del C.I.S.S.
pag. 7

caso, validata dal Direttore del C.I.S.S.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il C.I.S.S. venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al C.I.S.S.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 15 - Abrogazioni

Si intendono abrogate le norme regolamentari o di provvedimenti consortili incompatibili, ancorché non espressamente indicate.